



**COMUNE DI LETTOMANOPPELLO**  
**(PROV. DI PESCARA)**

**COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 5</b>	<b>OGGETTO: ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2016.</b>
<b>Data 18/03/2016</b>	

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese **marzo** alle ore **19,30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla 1<sup>a</sup> convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ESPOSITO GIUSEPPE	X		TOPPI ALESSANDRO		X
TOCCO GIANNI	X		DI PAOLO ANTONIO		X
FERRANTE STEFANO T.	X		BLASIOLI ROCCO		X
D'ALFONSO SIMONE R.	X		FERRANTE MATTEO		X
FERRANTE FABIO		X			
DI PIETRANTONIO GIACINTO G.		X			
CONTE LUCIANA	X				
MANCINI MORENA	X				
DI PAOLO MICHELE	X				

**Assegnati n. 13**  
**in carica n. 13**

**Presenti n.7**  
**Assenti n.6**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Gianni Tocco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio (*Consigliere Anziano*), ai sensi dell'art.39 c.1° T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00 e Deliberazione di C.C. n. 19 del 19.06.2014;

- Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Ernesto Amato D'Andrea**.

- La seduta è **Pubblica**.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 17102/127/1 del 1990;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- I Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - c.1° - T.U. D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere:

**FAVOREVOLE**

Il Consigliere Comunale Tocco Gianni, in assenza del Consigliere Di Pietrantonio Giacinto Giuliano, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, assume la presidenza del Consiglio e passa la parola al Consigliere coadiutore del Sindaco in materia di bilancio, Di Paolo Michele, il quale espone l'argomento già istruito agli atti.

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il DMI in data 28/10/2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2016 è stato differito al 31/03/2016;

**DATO ATTO** che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016 dalla Conferenza Stato Città in data 18/02/2016 e DMI 01.03.2016;

**PREMESSO CHE** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO CHE** la TASI fino al 2015:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- era dovuta da chiunque possedesse o detenesse le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare fosse occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, doveva stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte era dovuta dal possessore;
- era calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile;

**VISTO** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**RICHIAMATI**, inoltre, i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1, articolo 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**ATTESO CHE** la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato per l'anno 2015 dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, ha previsto modifiche sostanziali alla disciplina TASI:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- l'esenzione TASI per gli inquilini che destinano l'abitazione concessa in locazione ad abitazione principale;
- è previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore, (ad es. locatario), ad esclusione degli immobili di Cat. A1, A8 e A9, versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune per l'anno 2015;
- la riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari- fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

- il comodato deve essere registrato.
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'08.09.2014;

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 4, comma 4, del suddetto regolamento, il quale stabilisce che:  
*4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura dal 10% al 30% dell'ammontare complessivo del tributo, da definire anno per anno in sede di approvazione delle relative tariffe, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

**DATO ATTO** che nell'anno 2015, con deliberazione del consiglio comunale n.17 del 30.07.2015, è stato stabilito che l'occupante doveva versare la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del tributo;

**CHE** pertanto per l'anno 2016 la TASI è dovuta solo dal proprietario dell'abitazione concessa in locazione in misura pari al 70% dell'ammontare complessivo del tributo;

**DATO ATTO** che “**la TASI è applicata in misura ridotta ad un terzo per una ed una sola unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” (art. 9-bis D.L. n. 47/2014, convertito in Legge 23/05/2014, n. 80);

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che per il 2016 il comune può unicamente confermare o variare in riduzione le aliquote TASI;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30.07.2015, con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2015;

**RITENUTO** di dover determinare le aliquote TASI per l'anno 2016, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

**DATO ATTO**, altresì, per ragioni di equilibri di bilancio, non sono previste detrazioni o riduzioni ad eccezione di quelle imposte dalla legge;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) componente TASI, i servizi indivisibili, e relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- c) servizi di protezione civile;
- d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
- e) polizia municipale;

**VISTA** la propria precedente deliberazione, n. 4 del 18-3-16, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote IMU 2016:

**DATO ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014;

Per tutto quanto sopra esposto si propone di determinare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

ALIQUOTE TASI 2016	
DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Per tutte le categorie di immobili oggetto di tassazione non previste nelle sotto specificate classificazioni	2,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze escluse le categorie Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9.	0,00 per mille Esenzione L. 208/2015
Abitazione principale e relative pertinenze. (Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9).	2,50 per mille
Inquilini che utilizzano l'abitazione concessa in locazione come abitazione principale.	0,00 per mille Esenzione L. 208/2015
I proprietari di abitazioni concesse in locazione ad inquilini che le utilizzano come abitazione principale versano la TASI nella misura del 70% dell'imposta prevista (1,75%). L. 208/2015	2,50 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D	2,50 per mille
Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art. 1, comma 14, della L. 208/2015. <b>(Riduzione 50% della base imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato).</b>	2,50 per mille
La TASI è applicata in misura ridotta ad un terzo per una ed una sola unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locata o data in comodato d'uso" ai sensi dell'art. 9-bis D.L. n. 47/2014, convertito in Legge 23/05/2014, n. 80, e art. 8, comma 6, del vigente Regolamento TASI (0,83%).	2,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

**Il Presidente dichiara aperta la discussione**

**Non essendoci interventi il Presidente chiude la discussione.**

**VISTI** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 213/2012;

**VISTO** il Bilancio triennale 2016-2018, esercizio 2016 in corso di approvazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 147/2013 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti: **7**

votanti: **7**

favorevoli: **7**

contrari: **0**

astenuti: **0**

**esito proclamato dal Presidente**

**DELIBERA**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritta;
- 2) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

<b>ALIQUOTE TASI 2016</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Per tutte le categorie di immobili oggetto di tassazione non previste nelle sotto specificate classificazioni	2,50 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze escluse le categorie Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9.	0,00 per mille Esenzione L. 208/2015
Abitazione principale e relative pertinenze. (Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9).	2,50 per mille
Inquilini che utilizzano l'abitazione concessa in locazione come abitazione principale.	0,00 per mille Esenzione L. 208/2015
I proprietari di abitazioni concesse in locazione ad inquilini che le utilizzano come abitazione principale versano la TASI nella misura del 70% dell'imposta prevista (1,75%). L. 208/2015	2,50 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D	2,50 per mille
Abitazioni concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come propria abitazione di residenza. Art. 1, comma 14, della L. 208/2015. (Riduzione 50% della base imponibile, a condizione che il contratto di comodato sia registrato).	2,50 per mille
La TASI è applicata in misura ridotta ad un terzo per una ed una sola unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" ai sensi dell'art. 9-bis D.L. n. 47/2014 convertito in Legge 23/05/2014, n. 80, e art. 8, comma 6, del vigente Regolamento TASI (0,83%).	2,50 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della Legge 190/2014;
- 5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, e relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI:
- a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
  - b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
  - c) servizi di protezione civile;
  - d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
  - e) polizia municipale
- 8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'08.09.2014;
- 9) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza,

Con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti: 7

votanti: 7

favorevoli: 7

contrari: 0

astenuti: 0

**esito proclamato dal Presidente**

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI).  
ANNO 2016.**

Art. n. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 213/2012.

In ordine alla **regolarità TECNICA** si esprime parere **FAVOREVOLE**



**Il Resp. dell'Ufficio Finanziario**  
F.TO (Dr.ssa. Antonella Del Rossi)

Lettomanoppello, 07.03.2016

In ordine alla **regolarità CONTABILE** si esprime parere **FAVOREVOLE**

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lettomanoppello, 07.03.2016



**Il Resp. dell'Ufficio Finanziario**  
F.TO (Dr.ssa. Antonella Del Rossi)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.TO (Gianni Tocco)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO (Dr. Ernesto Amato D'Andrea)

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.TO (Stefano Torquato Ferrante)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs.267/00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal **05/04/2016** al **20/04/2016**.  
(x) copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li, **05/04/2016**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Ernesto Amato D'Andrea)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi:  
dal **05/04/2016** al **20/04/2016** senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3, T.U. D.Lgs.267/00);

(x) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO (Dr. Ernesto Amato D'Andrea)